



Città
di Follonica

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL MERCATO COMUNALE COPERTO

“MeQ”

Art. 1 - Sede e Denominazione

Il Mercato comunale coperto attualmente ha sede in Follonica in Piazza XXIV Maggio.

Il Mercato comunale coperto assume la denominazione di MeQ, acronimo di Mercato della Qualità, con apposito logo da sottoporre a registrazione e aderisce in toto al Progetto di Filiera della Regione Toscana denominato Vetrina Toscana.

Art. 2 - Consorzio

Il pubblico servizio del mercato comunale coperto è obbligatoriamente effettuato tramite un soggetto giuridico “concessionario”, da qui in poi definito come “Consorzio”, rappresentativo di tutti i singoli operatori interni al mercato.

I rapporti tra Amministrazione comunale e concessionario sono regolati da un apposito atto di concessione.

I singoli operatori occupanti dei box attuali e subentranti nel corso della gestione, sono obbligatoriamente tenuti ad aderire al suddetto soggetto giuridico al fine di assicurare la corretta osservanza gestionale delle strutture collettive dei servizi del mercato.

Art. 3 - Ruolo del Consorzio

L'Amministrazione comunale riconosce il Consorzio, attraverso i suoi organi rappresentativi, come tali indicati dallo statuto e dall'atto costitutivo, come unico interlocutore per quanto attiene il compito di collaborare nelle iniziative e decisioni relative al buon andamento e funzionamento del mercato coperto.

Art. 4 - Limiti di accesso

Nel mercato, sono assolutamente vietati ingresso, transito e sosta di biciclette, monopattini o motocicli e comunque qualsiasi tipo di mezzo ad esclusione dei mezzi per la locomozione utilizzati da disabili.

Sono altrettanto vietati ingresso, transito e sosta di carrelli al di fuori di quelli in dotazione e di proprietà del MeQ. In ogni caso lo spazio di accesso tra le porte di ingresso dovrà essere lasciato libero da ogni ingombro ad eccezione dei suddetti carrelli di dotazione.

E' consentito l'ingresso di animali domestici nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59.





Art. 5 - Utilizzo degli spazi interni

All'interno del mercato comunale coperto MeQ operano attività commerciali su area pubblica appartenenti esclusivamente al settore alimentare e somministrazione nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.

All'interno del mercato sono previsti altresì spazi destinati alla formazione, degustazione con somministrazione non assistita e attività di scuole di enogastronomia e quelli destinati ad attività di promozione dei prodotti tipici locali del settore, anche da parte dei singoli produttori, secondo la Carta dei Valori di Vetrina Toscana.

Art. 6 - Attività consentite

Gli esercenti del Mercato Comunale Coperto hanno facoltà di provvedere alla attività di vendita di prodotti alimentari ovvero di somministrare **in modalità non assistita** il proprio prodotto cotto (secondo le normative di legge e sanitarie previste) all'interno della struttura mercatale e ivi consumabile, ovvero commercializzabile per asporto ovvero consegnabile a domicilio (delivery).

Gli esercizi operanti all'interno del mercato coperto svolgono la propria attività nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali, regionali e comunali.

Le autorizzazioni e contestuali concessioni rilasciate agli operatori consentono di svolgere l'attività di commercio o di somministrazione entro i limiti dimensionali e di luogo indicati nella concessione che fa parte integrante dell'autorizzazione.

Gli operatori abilitati al commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare possono svolgere, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, la preparazione, manipolazione, trasformazione e la vendita di tali prodotti solo se formalmente abilitati per tale attività.

E' consentito agli esercenti abilitati al commercio di prodotti alimentari di gastronomia, di far svolgere ai propri clienti il consumo immediato di tali prodotti purché in assenza del servizio assistito di somministrazione, utilizzando gli arredi posti nell'area del mercato appositamente destinata a tale attività.

E' pertanto fatto tassativo divieto di somministrazione assistita ai tavoli di qualunque tipo di alimento o bevanda.

Gli esercenti che effettuano attività di cucina si impegnano a valorizzare insieme al prodotto tipico anche le ricette tipiche locali, anche con la riproposizione di quelle autoctone, secondo quanto previsto dalla adesione alla Carta dei Valori di Vetrina Toscana. Si impegnano inoltre, tramite il Consorzio, ad esercitare tutte le attività propedeutiche alla divulgazione delle iniziative di promozione eno-gastronomica e di valorizzazione delle produzioni locali.

Il Consorzio, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, etica e di solidarietà, si impegna (attraverso accordi da sottoscrivere con le associazioni incaricate) ad assumere tutte le iniziative più opportune contro lo spreco alimentare per la fornitura del prodotto inutilizzato a favore, ad esempio, della mensa interparrocchiale, secondo le modalità indicate negli accordi e



Città di Follonica

nel rispetto delle regole igienico-sanitarie previste dalla legge, o in favore delle associazioni animaliste.

Potranno essere proposte dagli esercenti, per il tramite del Consorzio, iniziative alternative che abbiano le medesime finalità, da comunicare all'Amministrazione Comunale.

Gli esercenti si impegnano altresì a porre in essere tutte le iniziative volte a rendere il mercato ecosostenibile, eliminando l'utilizzo della plastica a favore dei materiali compostabili previsti dalla legge ovvero dei materiali riutilizzabili, come ad esempio ceramica, vetro o porcellana.

Dal momento della installazione della casetta dell'acqua in via Colombo, in prossimità della struttura mercatale, il Consorzio si impegna a cessare definitivamente la vendita dell'acqua in bottiglie di plastica, ad eccezione delle bottigliette da 50 cl in plastica compostabile.

Per le attività di somministrazione non assistita verranno utilizzate apposite bottiglie di vetro.

Art. 7 - servizio BAR

Il Consorzio garantisce che all'interno del mercato sia assicurato un servizio BAR destinato a soddisfare le esigenze sia dei concessionari che dell'utenza.

Unicamente a questa struttura è consentita la gestione del beverage a favore dei clienti dei vari esercizi per la pronta consumazione

Art. 8 - Struttura Centrale

La struttura centrale si suddivide in:

- uno spazio aperto per la somministrazione non assistita attrezzato con tavoli e sedie;
- una struttura denominata "chiosco", per la somministrazione diretta di cibi e bevande al servizio dei clienti e dei singoli esercizi mercatali;

Il chiosco viene utilizzato anche come punto di informazione, esposizione dei prodotti di merchandising del MeQ e come punto di appoggio e degustazione per la rappresentazione degli eventi.

- uno spazio di show cooking, scuola di formazione di cucina e di approfondimento tematico e culturale sui prodotti dell'enogastronomia locale.

Il chiosco e l'area di show cooking rappresentano la "vetrina" dei prodotti della Maremma, prodotti di prossimità e comunque pressoché esclusivamente riferibili al territorio della regione Toscana.

La struttura centrale è al servizio **di tutti gli esercizi mercatali** e rappresenta il luogo della promozione e della degustazione dell'enogastronomia locale anche attraverso attività ed eventi che, rispettando un progetto di filiera, coinvolgano non solo gli esercenti del mercato stesso, ma tutti coloro (produttori, associazioni di categoria, etc..) che possono presentare e rappresentare le eccellenze del territorio.





Città di Follonica

L'Amministrazione Comunale concede lo spazio della struttura centrale del Mercato direttamente al Consorzio. E' facoltà del Consorzio assegnarne la gestione a soggetti terzi, anche interni al consorzio stesso, che utilizzeranno tali spazi per le attività previste dalla realizzazione degli eventi, esclusa la commercializzazione, con una programmazione, *possibilmente* trimestrale e una tematica periodica dedicata ad un prodotto specifico del territorio.

All'interno dei diversi spazi sopra citati, il Consorzio, o suo soggetto incaricato, dovrà effettuare gli eventi di promozione dell'enogastronomia locale, formazione professionale (soprattutto per quanto riguarda le scuole di cucina), degustazione di prodotti tipici locali, effettuazione di corsi, anche non professionali, per la valorizzazione dei vini locali, ecc.

E' prevista la realizzazione di circa 10 eventi annuali, anche in coorganizzazione con l'Amministrazione Comunale, coerenti con la tematica periodica, in base alle produzioni stagionali. L'Amministrazione si riserva l'utilizzo a titolo gratuito della struttura per lo svolgimento di attività proprie legate alla promozione enogastronomica del territorio di un ulteriore numero di 5 giornate. Ogni data sarà individuata dal Comune e comunicata al Consorzio con 15 giorni di preavviso.

Art. 9 - Orario

La disposizione tiene conto dell'intervenuta liberalizzazione degli orari di esercizio e anche dell'esistenza di motivi imperativi di interesse generale previsti dal D.lgs 59/2010 che ha recepito la direttiva europea 123/CE/2006 (direttiva Bolkestein), tali motivi sono legati strettamente alla funzionalità della struttura nel suo complesso, finalizzato appunto alla fornitura ai cittadini di un servizio di prossimità garantito anche dal punto di vista della propria funzionalità.

Sulla base di ciò l'**orario minimo** che deve essere garantito all'utenza sarà così articolato:

Orario Invernale dal 16/09 al 15/05

esercizi senza somministrazione: *da lunedì a sabato*: 07.30 – 13.30

esercizi con somministrazione: *da lunedì a sabato*: 08.00 – 14.30

Orario Estivo dal 16/05 – al 15/09

esercizi senza somministrazione: *da lunedì a sabato*: 07.00 – 13.30 *domenica*: 08 – 13.30

esercizi con somministrazione: *da lunedì a sabato*: 09.00 – 14.30 *domenica*: 10 – 14.30

E' prevista la chiusura del MeQ nei giorni di Natale, Santo Stefano, Primo dell'anno e Pasqua.

Tutti gli esercizi sono tenuti ad attenersi scrupolosamente al rispetto dell'orario minimo relativo al loro tipo di attività come sopra specificato per non incorrere nelle sanzioni previste all'art. 22 del presente Regolamento.





Città di Follonica

Agli ingressi del mercato comunale coperto dovranno essere esposti a cura del concessionario cartelli indicanti gli orari di apertura al pubblico.

Ciascun esercente ha diritto di usufruire di una giornata di riposo settimanale purché pubblicizzata all'esterno del singolo esercizio e visibile a tutti gli avventori.

Aperture straordinarie:

Il consorzio può richiedere al Comune giornate di apertura straordinaria della struttura mercatale, non superiori a 12 giornate, con almeno 15 giorni di preavviso e dandone pubblicità alla clientela negli stessi tempi e con appositi cartelli posti agli ingressi della struttura mercatale.

Tali aperture dovranno essere giustificate e legate al ruolo della struttura e delle attività ivi presenti incentrate ad una maggiore promozione dei prodotti enogastronomici presenti all'interno del Mercato.

Nelle suddette giornate tutti gli operatori dovranno uniformarsi all'apertura della propria attività con gli orari previsti.

Art. 10 - Occupazione degli spazi interni

All'interno del mercato coperto devono essere rispettati gli spazi assegnati per le singole concessioni. Qualunque oggetto, o complemento di arredo posizionato dal singolo esercente nello spazio comune, ancorché antistante la propria attività, indipendentemente dal livello di ingombro, dovrà essere preventivamente autorizzato dai competenti uffici comunali. In ogni caso gli ingombri dovranno tener conto degli aspetti di decoro e sicurezza.

Deve comunque essere sempre disponibile per il passaggio del pubblico e per la circolazione delle merci un corridoio di 1.5 metri di larghezza tenuto assolutamente sgombro da ogni tipo di materiale.

Gli accessi ai servizi igienici ed ai locali di servizio devono essere ugualmente lasciati liberi da ogni ingombro.

Art. 11 – Corretta tenuta spazi interni

I singoli operatori devono curare i rispettivi box tenendoli costantemente puliti e sgombri da rifiuti, i quali devono essere raccolti negli appositi contenitori posti all'esterno dell'area mercatale e mai lasciati tra le porte di ingresso della struttura.

Tutta l'area mercatale dovrà essere costantemente mantenuta pulita e igienizzata a carico del Consorzio tramite ditta/ente certificato, che ne garantisca la perfetta sanificazione.

Il Consorzio garantisce tramite apposito personale addetto, il servizio di igienizzazione dei tavoli e di controllo dello svolgimento delle attività di somministrazione non assistita ai clienti. Detto personale verrà riconosciuto da apposita divisa identificativa del MeQ.

La responsabilità della buona conduzione della struttura in generale è affidata al Consorzio che attribuirà le spese conseguenti ai singoli operatori con una ripartizione effettuata sulla base di apposito regolamento interno.





Art. 12 - Servizi Igienici

Ogni singolo operatore è in possesso della chiave del servizio igienico sanitario destinato esclusivamente ai concessionari dei box.

L'accesso ai servizi igienici aperti al pubblico sarà regolato da apposita gettoniera.

Art. 13 - Modifiche interne ai box

Non è consentito effettuare modifiche strutturali dell'area data in concessione, salvo che non si tratti di mere opere di arredamento, non si potranno apportare modifiche alla struttura del box né modificare la tipologia strutturale dell'area anche attraverso l'installazione di impianti di cottura, aspirazione dei fumi o vapori o simili.

Per modifiche agli impianti si intende anche la variazione tipologica dell'attività ovvero l'aggiunta di titoli abilitativi o modifica di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

In deroga ai divieti e limitazioni imposte dai precedenti commi possono essere svolti, previa richiesta e se del caso consenso da parte del comune, piccole opere interne di adeguamento delle strutture necessarie al miglior sfruttamento delle potenzialità dell'azienda, purché non vadano ad incidere nella trasformazione tipologica dell'attività.

Art. 14 - Gestione Rifiuti

La raccolta dei rifiuti nel MeQ è disciplinata secondo il principio della separazione del rifiuto e della raccolta differenziata.

Art. 15 - Assegnazione spazi mercatali

Le concessioni di box saranno assegnate dall'Amministrazione tramite bando pubblico, che detterà le priorità per l'assegnazione seguendo i criteri coerenti con lo sviluppo progettuale, secondo i valori del MeQ, espressi nel testo del presente regolamento.

La priorità nell'assegnazione sarà comunque garantita a coloro che già operano come singoli all'interno del mercato al fine di ampliare il proprio box fino ad una dimensione massima equivalente a due box, purché confinanti.

Ogni nuova assegnazione dovrà necessariamente prevedere l'adesione del richiedente ai principi della Carta dei Valori di "Vetrina Toscana", a cui il Consorzio del Mercato Comunale Coperto ha già aderito, pena la esclusione dalla partecipazione al Bando.

Per quanto riguarda la previsione della occupazione dei box, nella costruzione dei bandi per le future assegnazioni degli stessi, dovranno essere privilegiate quelle attività del settore enogastronomico che vadano a completare la gamma dell'offerta dei prodotti all'interno dell'area mercatale.

In particolare, a seguito di cessazione di attività o comunque in ogni caso in cui un box rimanga





Città di Follonica

libero, per le successive assegnazioni in via preferenziale sarà prevista la presenza massima di n.3 esercizi della stessa categoria merceologica (es, macelleria, pescheria, panetteria, ecc..).

Art. 16 - Rilascio concessioni

Ai singoli operatori verrà rilasciata dall'amministrazione comunale una apposita concessione e contestuale autorizzazione per il commercio a titolo gratuito la cui validità è disciplinata dalla Legge Regione Toscana 62/2018.

Il singolo atto concessorio viene rilasciato a titolo gratuito, in quanto il canone annuo di concessione del servizio pubblico del mercato coperto, è versato dal concessionario (Consorzio) con le modalità indicate nel contratto di concessione ed è sostitutivo del canone demaniale di occupazione di suolo pubblico.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, decada il contratto di concessione con il Consorzio, l'atto di concessione di ogni singolo operatore, per l'occupazione del box assegnato, diverrà a titolo oneroso e sarà dovuto il pagamento del canone demaniale nella misura in precedenza stabilita per il Consorzio, suddiviso per quota parte a carico di ogni singolo operatore, senza beneficio alcuno, e ciò fino alla riassegnazione di tutto il mercato ad un concessionario rappresentativo di tutti gli operatori a termini di regolamento.

Art. 17 - Cessazione

In casi di cessazione dell'attività, a qualunque titolo, i box dovranno essere riconsegnati liberi ed in perfetto stato di conservazione nel termine di quindici (15) giorni dalla cessazione stessa.

In caso di inottemperanza di quanto sopra, l'amministrazione comunale provvederà direttamente alla rimozione ed alla sistemazione rimettendo le spese al Consorzio.

Art. 18 - Casi di decadenza e sospensione volontaria

Per le ipotesi di sospensione volontaria dell'attività e casi di decadenza della concessione, si fa espresso rinvio agli artt.87 e 127 della L.R.T. n.62/2018 e s.m.i. "Codice del Commercio".

Eventuali sospensioni o interruzioni dell'attività, o ritardi nell'attivazione della stessa derivanti da esigenze straordinarie indipendenti dalla volontà dell'operatore e/o relative alla necessità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazioni, modifiche della logistica o delle attrezzature, dovranno essere adeguatamente motivate e documentate all'Amministrazione Comunale, al fine di non incorrere nelle ipotesi di decadenza.

Gli esercizi chiusi per sospensione volontaria dell'attività non dovranno essere superiori alla metà dei concessionari.

Art. 19 - Rilevazione assenze

L'Amministrazione comunale può affidare a soggetti diversi (associazioni di volontariato – pro loco ecc...), sulla base di specifica convenzione, la rilevazione e registrazione delle assenze dei concessionari, in tal caso dovrà essere reso report semestralmente all'Amministrazione, che provvederà alle eventuali decadenze come precisato al precedente art. 18.





Art. 20 - Cessione attività

I singoli operatori possono cedere la propria azienda commerciale ad un subentrante che dovrà necessariamente sottoscrivere ed accettare il presente regolamento.

Eventuali morosità del venditore nei confronti del Consorzio saranno prese in carico dal subentrante.

Art. 21 – Canone concessorio e casi di insolvenza dei singoli operatori

Tra l'Amministrazione comunale di Follonica ed il Consorzio viene stipulata un contratto di concessione per la gestione del mercato comunale coperto che rende obbligatoria l'adesione di tutti i singoli operatori al Consorzio medesimo.

Il canone concessorio versato dallo stesso è onnicomprensivo e sostitutivo del canone di occupazione di suoli ed aree pubbliche dei singoli operatori e sarà determinato con atto di Giunta Comunale, in considerazione dell'ampliamento delle attività, degli interventi di ristrutturazione, di investimento e di riqualificazione effettuati dall'Amministrazione.

Nel caso in cui i singoli operatori si trovino insolventi anche nel pagamento di una sola rata trimestrale nei confronti del Consorzio, l'Amministrazione comunale provvede direttamente, su segnalazione del Consorzio, previa diffida ad adempiere, **all'avvio del procedimento di revoca** dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche nei confronti del singolo inadempiente all'obbligo di pagamento, a garanzia dei diritti patrimoniali dell'Ente e del Consorzio.

Art. 22 - Controlli e sanzioni

Qualora, in fase di accertamento, si verificasse il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, si applicano le sanzioni previste con delibera di Giunta Comunale come prevede l'art. 16, comma 6 della legge 689/81, in caso di assenza di tale definizione sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 500.00 prevista dall'art. 7 bis del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) oltre all'adozione delle misure finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi ed all'adozioni delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada, dal T.U.L.P.S

Art. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa in materia di commercio su aree pubbliche, in quanto applicabile.

Con l'adozione del presente regolamento è da intendersi abrogato il precedente approvato con Delibera C.C. n. 8 del 26/01/2024.